



COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa
Via Roma, 37 — 56030 Terricciola (PI)
C.F.: 00286650502
Tel. 0587-656527 Fax 0587-655205
<http://www.comune.terricciola.pi.it>
E-Mail: segreteria@comune.terricciola.pi.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

10^a seduta dell'anno 2024

Atto n. 52 del 27/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 19:10 in Terricciola, nella Sala Comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, in data 19/12/2024 e dietro contestuale invito notificato a tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge.

Sono presenti e rispettivamente assenti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
ARCENNI MATTEO	SI		BUTI AGNESE	SI	
BALDINI ORLANDINI ELENA	SI		FALLENI VALERIO	SI	
BALDANZI TRISTANO	SI		BINI MIRKO		SI
COLOMBINI EDOARDO	SI		FAIS MARIA ANTONIETTA		SI
CANTINI ADELE	SI		MAIOLI SIMONE		SI
CARLONI ADRIANO	SI		DERI ENZO		SI
INFURNA GAETANO	SI				

Inizio Seduta: Presenti n. 9 Assenti n. 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, la **Dott.ssa Serena Vicidomini Segretario del Comune**, che ne cura la verbalizzazione.

Presiede **Matteo Arcenni** nella sua qualità di **Sindaco**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso** che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.
- Visto** l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- Visto** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con delibera del consiglio comunale n. 21 del 27/07/2020.
- Visto** l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Considerato** che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Visto** l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- Visto** l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Visto** l'articolo 1, comma 81 della legge 197/2022 il quale ha aggiunto la lettera g) bis all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 prevedendo che sono esenti *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata*

denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»”.

Visto l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020.

l'articolo 1, comma 837 lett. a) della legge n. 197/2022, rubricata *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-*

città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”;

l'articolo 1, comma 837 lett. b) della legge n. 197/2022, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: “*In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”.

Considerato che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo della delibera al MEF è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto e che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

Considerato che le fattispecie per le quali è ammessa la diversificazione delle aliquote IMU sono le seguenti:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui sopra esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, del citato Decreto.

Considerato che l'art. 6 ter del DL 132/2023, così come convertito dalla L. 170/2023, rubricato *"Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali"* ha disposto che *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tenere conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*.

Visto il Decreto del 6 settembre 2024 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Allegato A, in sostituzione di quello allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 con cui erano state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che il nuovo Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023;

che, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025;

che le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Richiamata la propria deliberazione n. 68 del 29/12/2023, con cui erano state determinate per l'anno 2024 le aliquote d'imposta IMU.

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio il comune intende approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2025, come da prospetto che si allega alla presente deliberazione, e della quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il parere del Revisore Unico.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1 Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2025 le aliquote dell'IMU e detrazione per l'abitazione principale così come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale sub. Lett. A);
- 2) Di procedere all'inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- 3) Visto il parere del Revisore Unico allegato alla presente deliberazione sub. Lett. B);
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi,

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000,

in considerazione dell'urgenza che riveste il presente provvedimento,

al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi con separata votazione e nei modi di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Matteo Arcenni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena Vicidomini

COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione:

- In ordine alla regolarità tecnica:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI
PIER PAOLO VIACAVA / Intesi Group S.p.A.**

Terricciola, li 24/12/2024

COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione:

- In ordine alla regolarità contabile:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
PIER PAOLO VIACAVA / Intesi Group S.p.A.**

Terricciola, li 24/12/2024

COMUNE DI TERRICCIOLA

(Provincia di Pisa)

Verbale n. 20 del 17/12/2024

Parere sulla approvazione di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025”.

Il Revisore Unico dei Conti Dott. Francesco Pellegrino,

- Preso Atto** della documentazione ricevuta in data 17/12/2024 dal Comune di Terricciola con la richiesta di parere sulla deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025.
- Visto** che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote IMU è richiesto il parere del revisore.
- Viste** le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L.;
- Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato in data 27/07/2020 con delibera del Consiglio comunale n. 21.
- Visto** l'articolo 1 commi da 739 a 783 della L. 160/2019 disciplinanti l'imposta “IMU” a decorrere dall'anno di imposta 2020.
- Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2023, con cui erano state confermate per l'anno 2024 le aliquote IMU già in vigore nell'anno precedente.
- Preso atto** che la proposta di delibera prevede che per l'anno 2025 le aliquote IMU e la detrazione per abitazione principale siano le seguenti:
- a) Aliquota Base per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni: aliquota pari al **9,60%**;
 - b) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze una al massimo per ciascuna categoria C2, C6 e C7: aliquota pari al **5,50%**;
 - c) Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di **€ 200,00**;
 - d) Comodato d'uso con contratto registrato ai sensi dell'art. 1, comma 747 lett. c) della L. 160/2019 aliquota **5,80%** – riduzione della base imponibile al 50%;
 - e) Unità abitativa (immobile di categoria catastale A escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C2, C6 e C7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che la utilizzino come abitazione principale **5,80%** – in caso di più unità abitative concesse in uso dal medesimo soggetto l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola abitazione;
 - f) Immobili locati a canone concordato L. 431/1998 (Art. 1 comma 760 L. 160/2019) aliquota **9,00%** – imposta ridotta del 25%;
 - g) Fabbricati di categoria D diversi da D10: aliquota **9,60%**
 - h) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **1,00%**;
 - i) Aree fabbricabili **8,70%**.

- Visti** i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2020;
- Preso Atto** che nella proposta si è correttamente tenuto conto dei valori massimi applicabili previsti dalla normativa istitutiva dell' I.M.U. (Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii.);
- Considerato** che il Comune ha necessità di approvare le suddette aliquote IMU anno 2025 al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Terricciola, 17/12/2024

IL REVISORE UNICO
(Dott. Francesco Pellegrino)



Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	0,87%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile. 	0,58%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della 	0,58%

	legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,9%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 9/12/2024 alle 10:25:51



COMUNE DI TERRICCIOLA

PROVINCIA DI PISA

Delibera di Consiglio n° 52 del 27/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 13/01/2025 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

li, 13/01/2025

Il Messo pubblicatore
Cristina Giovannelli / ArubaPEC S.p.A.